

LA COGENZA DELLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE

Il termine "regole dell'arte" viene normalmente utilizzato tanto in sede giuridica quanto metagiuridica. Regola dell'arte è un'espressione che comincia ad essere utilizzata in Italia a partire dal XIII sec. Nel 1998, con la norma 45020 Uni-Cei Ec, si è definito lo stato dell'arte come lo *stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basate su scoperte scientifiche tecnologiche e sperimentali pertinenti*. Le norme tecniche, invece, vengono definite a livello europeo come "il documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto". Le norme tecniche o meglio definite norme ARMONIZZATE¹, ovvero le norme adottate da un organismo di normazione europeo, vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, corrispondono alla migliore tecnologia disponibile e rappresentano la codificazione dei corrispondenti standard tecnici.

Per loro natura le norme tecniche hanno carattere volontario, diventano obbligatorie solo nel momento in cui una legge o un'altra norma legislativa fa espresso riferimento ad esse. L'adozione delle regole dell'arte costituisce quindi presunzione di esistenza dei requisiti essenziali di sicurezza. Le leggi rinviano spesso alle norme di buona tecnica, e la circostanza rafforza la rilevanza giuridica delle stesse. Infatti, in tal caso esse diventano cogenti e assumono forza di legge. Il mancato rispetto delle regole dell'arte determina quindi una responsabilità per danni (cfr. Cass. N. 12995/2006; Cass. N. 7515/2005; etc.). Il legislatore, oggi, con la norma giuridica, ha fissato gli obiettivi di sicurezza e rinvia alle norme tecniche per i modi di adempiere al precetto legislativo. Le stesse oramai vengono richiamate costantemente in molte direttive ed in atti amministrativi. Vi sono alcuni casi infatti, ove la mancata applicazione di una norma tecnica può essere legittimamente contestata ad un soggetto sotto il profilo omissivo, in quanto l'applicazione della stessa acquisisce una valenza obbligatoria, proprio in virtù della presenza, all'interno dell'ordinamento, di norme giuridiche che fungono da fonte, diretta o indiretta, di tale obbligatorietà.

Se l'analisi delle caratteristiche delle norme tecniche parte dunque dall'accettazione dell'idea della perfetta equivalenza fra norma tecnica e norma giuridica, si attribuisce alle prime vigenza identica o quanto meno

¹ Norme tecniche armonizzate: specifiche norme tecniche (o norma europea) adottate dagli organismi di normalizzazione (es. Cen; Cenelec etc.)

analoga a quella delle norme giuridiche². In questo modo appare evidente la dissoluzione del problema alla radice, e la collocazione delle norme tecniche nella gerarchia delle fonti del diritto al medesimo livello in cui generalmente si pongono le fonti legislative (viene in sostanza riconosciuto valore cogente alla norma tecnica). In realtà il postulato di partenza è ben più complesso e poggia sulla tesi della necessaria alterità fra norma giuridica e norma tecnica. Nel corso degli anni, l'evoluzione dottrinale ha affrontato e sostenuto diverse e svariate teorie in merito al valore cogente delle norme tecniche. Ciò che merita pregio, al fine di suffragare la conclusione finale, relativa alla cogenza della norma tecnica, è tornare al punto di partenza, ovvero alla sua definizione. La locuzione "norma tecnica" esprime il riferimento a quelle norme, contenute in atti-fonte, che si caratterizzano per il loro contenuto o per il loro fondamento tecnico-scientifico³, esprimendo una correlazione necessaria fra scienza, tecnica e diritto⁴. Per far fronte alla confusione terminologica, si è resa necessaria, in sede comunitaria, una chiarificazione nominalistica fra ciò che è norma tecnica e ciò che non lo è. All'uopo troviamo: SPECIFICA, NORMA E REGOLA TECNICA⁵.

2 V. Bachelet, l'attività tecnica della pubblica amministrazione, Giuffrè, 1967, 83 ss.

3 M. Cecchetti, Criticità della "normazione tecnica" a tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano.

4 M. P. Tallachini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in AA. VV, *Ambiente e diritto*, I, Olschki, 1999, 57 ss.

5 Dir 98/34/CR Parlamento Europeo e Consiglio:

Si intende per **SPECIFICA TECNICA** una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità, sicurezza, dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, nonché le procedure di valutazione della conformità. Deve intendersi per **NORMA TECNICA (ARMONIZZATA)** una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione. La **REGOLA TECNICA**, infine, è una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importata di esso. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

1. le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o altri requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2. gli accordi facoltativi dei quali l'amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3. le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi.

È stato osservato, conseguentemente alla classificazione comunitaria, che regole e norme tecniche, pur avendo una comune essenza, ovvero la matrice tecnica, si distinguerebbero relativamente al profilo dell'esistenza: le prime vivrebbero, nel mondo dell'ordinamento giuridico; le seconde esisterebbero solo nel mondo tecnico-scientifico. **È da ricordare che le norme tecniche, da regole di esperienza ad efficacia volontaria, sono oramai pienamente qualificabili come vere e proprie norme giuridicamente rilevanti ed obbligatorie, finendo così per permeare anche la superficie dell'ordinamento giuridico.**

Di pregio, in merito al valore cogente delle norme tecniche, una recente pronuncia della Corte di Appello di Trento, la quale ha posto l'attenzione sul ruolo che assume il rispetto delle norme tecniche nell'economia della negligenza in capo ai soggetti responsabili. Rileva la Corte che la difformità fra quanto realizzato e quanto previsto dalle norme tecniche (rappresentative del requisito minimo di sicurezza), diventa l'archetipo attraverso il quale giustificare la conclusione che il costruttore non si è attenuto alle direttive impartite dalla società che ha progettato l'impianto, e che il committente ha omesso i controlli tesi a verificare l'osservanza di queste norme costruttive alla consegna del manufatto (mancanza del collaudo). Con la decisione in commento, la Corte di Appello di Trento ha posto particolare attenzione agli standard minimi di sicurezza quale parametro di condotta diligente, inserendosi nell'ampio dibattito relativo al valore giuridico attribuibile alle norme tecniche, nonché al ruolo che esse svolgono nella struttura del giudizio di responsabilità. Altro passaggio di rilevanza, risulta quanto esposto dal Tar del Lazio nella pronuncia n. 12712 dd. 21.12.2016 ove viene rilevato che: *"a livello comunitario, vengono in considerazione più normative tecniche (es. UNI EN etc) le quali sono preordinate a uniformare la normativa tecnica in tutta Europa e devono ritenersi (non solo regole di buona tecnica ma, altresì) norme vincolanti in presenza di leggi o di regolamenti di recepimento"* (cfr. Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113 nonché Corte Cass. II sez. civile, 15 dicembre 2008 n. 29333; Cons. St. sez. V 17 giugno 2014 n. 3081).

Anche il Tar Lazio in varie massime si è di recente espresso in merito alla cogenza delle norme tecniche. Sul punto merita pregio il richiamo a talune pronunce di interesse che qui si riportano in massima:

"T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21/12/2016, n. 12712

le sopracitate norme UNI EN, elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), sono preordinate ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa e devono ritenersi (non solo regole di buona tecnica ma, altresì) norme vincolanti in presenza di leggi o di regolamenti di recepimento (cfr. sul principio, Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113 nonché Corte Cass., II sezione civile, 15 dicembre 2008, n. 29333; Cons. St., sez. V, 17 giugno 2014, n. 3081 cit. laddove con riguardo alle modalità di intubamento della canna fumaria asservita ad una pizzeria con forno a legna sottolinea la necessità di renderla sicuramente conforme

alla tuttora vigente norma UNI 10683 Ed. marzo 1998 "Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione", nonché l'ulteriore disciplina tecnica susseguentemente intervenuta)

"T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 12/07/2016, n. 7973

PATRIMONIO CULTURALE

a livello comunitario, vengono in considerazione più normative tecniche (vedi UNI EN 15251:2008, recante "Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica" e applicabile ad abitazioni individuali, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, edifici ad uso commerciale all'ingrosso e al dettaglio; UNI EN 15239:2008 e UNI EN 15240:2008 entrambe descriventi una metodologia per l'ispezione degli impianti); e fra queste in particolare la normativa UNI EN 13779:2008 (Requisiti prestazionali dei sistemi per l'edilizia non residenziale) che prevede dettagliate classificazioni di aria nell'ambiente ambiente, in particolare l'aria esterna (ODA) e l'aria interna (IDA) e che classifica quest'ultima in quattro categorie collocando all'interno di quella più dannosa per la salute umana ("aria estratta con altissimo livello di inquinamento"), l'aria proveniente, fra l'altro, da "cappe aspiranti per uso professionale, piani cottura e scarichi locali di cucine" in quanto contenente odori ed impurità dannosi per la salute in concentrazioni sensibilmente più elevate di quelle permesse per l'aria interna nelle zone occupate;

- le norme UNI EN, elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), sono preordinate ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa e devono ritenersi (non solo regole di buona tecnica ma, altresì) norme vincolanti in presenza di leggi o di regolamenti di recepimento (cfr. sul principio, Corte Cost., 18 giugno 2015, n.113 nonché Corte Cass., seconda sezione civile, sentenza 15 dicembre 2008, n. 29333; vedi anche Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n.3081 cit. laddove con riguardo alle modalità di intubamento della canna fumaria asservita ad una pizzeria con forno a legna sottolinea la necessità di renderla sicuramente conforme alla tuttora vigente norma UNI 10683 Ed. marzo 1998 "Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione", nonché l'ulteriore disciplina tecnica susseguentemente intervenuta); la normativa tecnica "UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione" è espressamente richiamata nell'all. B al D.M. 26 giugno 2009 (vedi altresì, in precedenza, art.7 dell'abrogata L. n. 46 del 1990 nonché, per quanto riguarda le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, il D.M. n. 38 del 2007, all'art.5 comma 3 e all'art.6 c.1) e quindi trova applicazione nel vigente Ordinamento (con pacifica infondatezza della doglianza che ne esclude la cogenza e vincolatività); e preso atto che la norma tecnica che essa indica in tutti i casi di scarico dell'aria esausta diversa da quella della cat. EHA 1 (che è nella catalogazione sopra richiamata quella considerata la meno dannosa per la salute ed è qualificata come "aria estratta con basso livello di inquinamento" da ambienti come uffici, classi scolastiche, scalinate, corridoi ecc.) è data dalla seguente prescrizione: "In tutti gli altri casi lo scarico dovrebbe essere posto sulla cima del tetto. Come regola, l'aria esausta è condotta sopra la sezione più alta dell'edificio e scaricata verso l'alto"

Trib. Piacenza 03.05.2012 "l'applicazione delle norme tecniche comporta che i prodotti realizzati beneficino automaticamente di una presunzione di conformità pur mantenendo natura volontaria quali traduzione delle regole tecniche.

Le norme tecniche europee armonizzate costituiscono un fondamentale supporto per il rispetto delle Direttive comunitarie in quanto svolgono una funzione di riferimento per i produttori in ordine ai criteri da seguire per progettare macchinari pericolosi".

Le norme tecniche sono dunque il frutto di un processo di armonizzazione di regole e procedure finalizzate a garantire i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e alla salute degli utenti e presentano effetti di rilevanza generale, pur derivando da organismi indifferentemente pubblici o privati. Per quanto riguarda il loro ruolo nel giudizio di responsabilità si è posto in giurisprudenza e dottrina il problema dell'eshaustività o meno di un giudizio di colpevolezza posto sul riscontrato mancato rispetto dello standard tecnico.

Sul punto la dottrina vede contrapposte due tesi: l'una determinante l'automatico giudizio di colpa in caso di violazione di una norma tecnica. Si tratterebbe di colpa in re ipsa che non lascerebbe spazio a valutazioni discrezionali del giudice sul calcolo delle precauzioni da prendere, in quanto già determinate proprio dalla norma tecnica; l'altra tesi si basa sui criteri di prevedibilità ed evitabilità. In tale caso, nonostante vi sia la regola tecnica, il giudizio dovrà comprendere anche una valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, indipendentemente dalle circostanze esplicitamente richiamate dalla norma. In ogni caso in entrambe le linee di pensiero ciò che emerge è che alle norme tecniche viene oramai attribuito un valore cogente. Il fatto che le stesse siano richiamate dalle norme in essere implica necessariamente il loro doveroso rispetto. In caso contrario, il soggetto che le disattende ben può incorrere in responsabilità con le conseguenze giuridiche che il caso pone.

CONCLUSIONI:

Le norme tecniche non sono quindi leggi ma documenti posti in essere, a livello nazionale (norme Uni) o sovranazionale, da organismi di diritto privato riconosciuti (enti di normazione). La loro applicazione è volontaria, non sussistendo un obbligo cogente di rispettarle, se non in specifici casi legati principalmente alla sicurezza delle persone e, in generale, quando sono richiamate da disposizioni legislative. Pur essendo prescrizioni di carattere tecnico, tali norme hanno iniziato ad avere rilevanza giuridica (soprattutto in rapporto ai principi civilistici in tema di responsabilità e risarcimento per danni provocati da un prodotto difettoso) dal 1985, attraverso il sistema del rinvio ad esse da parte delle norme giuridiche del legislatore comunitario e nazionale.

Il rispetto delle norme tecniche garantisce infatti una presunzione di conformità e di sicurezza del prodotto (adeguato al c.d. stato dell'arte), giuridicamente rilevante sia a livello contrattuale che extracontrattuale, escludendosi ogni responsabilità per eventuali danni in presenza di un rinvio ad esse da parte delle norme di diritto.

Il costruttore può quindi disattendere le norme tecniche quando non sono rese cogenti da un atto legislativo, purché sia in grado di dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza sono in ogni caso rispettati (prova che

si può invece avere per presunzione, nel caso di applicazione delle norme tecniche).

Sotto il profilo della responsabilità in particolare, va evidenziato che:

- dal punto di vista penalistico, se il costruttore dimostra l'avvenuto rispetto delle norme tecniche, viene meno l'elemento soggettivo essenziale della responsabilità, cioè la colpa;

- dal punto di vista civilistico, bisogna distinguere a seconda che la responsabilità sia aquiliana (ex art. 2043 c.c.) o oggettiva (prescinde cioè dagli aspetti soggettivi dell'illecito, vale a dire dal dolo e dalla colpa).

Nel primo caso, il costruttore che riuscisse a dimostrare di aver operato nel rispetto delle norme tecniche, dovrebbe essere esente da responsabilità.

Nel secondo caso, per non incorrere in responsabilità risarcitorie, dovrebbe dimostrare che lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, al momento dell'immissione del prodotto nel mercato, non permetteva di rilevare un difetto sotto il profilo della sicurezza.

Pertanto, pur non essendo le norme sempre tecniche vincolanti, e sussistendo l'obbligo di immettere nel mercato prodotti sicuri, tale obbligo è assolto con il rispetto delle norme tecniche stesse; poiché la prova di averle rispettate può escludere la responsabilità del costruttore, la loro obligatorietà si potrebbe quindi considerare come introdotta in modo indiretto.

Il produttore che non abbia rispettato una norma tecnica dovrà dimostrare di aver comunque conseguito la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza esposti nelle direttive di prodotto. D'altra parte, il costruttore non ha l'obbligo giuridico di applicare le norme tecniche (in quanto non vincolanti), ma se le applica ottiene la presunzione del rispetto dell'obbligo giuridico di garantire la sicurezza e la conformità del proprio prodotto.

Pertanto, anche nell'ipotetico caso in cui non vi sia una norma di legge recettiva della norma tecnica tale da suffragarne la cogenza, ben potrebbe, il soggetto che non la rispetti essere chiamato a rispondere, rivalutando la stessa quale norma di buona tecnica nel rispetto del generale principio del buon padre di famiglia. In conclusione, si può affermare che il valore giuridico delle Norme tecniche pubblicate da un organismo riconosciuto, è tale per cui la loro applicazione, garantisce il rispetto della regola d'arte, e quindi della legge.

Avv. Maura Bridarolli

